Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERROGAZIONE

(INTERPELLANZA trasformata in interrogazione - vedi art. 97 cpv. 3 LGC/CdS)

Dopo una segnalazione nella scuola: quali riscontri, protezione e possibilità di riesame?

Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne

Data: 28 ottobre 2026

Numero: 254.26

Testo:

L'articolo pubblicato da laRegione il 28 ottobre 2026, ***«Csia, anni di accuse contro un ex docente. 'Ci umiliava'»***, solleva interrogativi sia sulla gestione delle segnalazioni sia sull'esperienza delle persone che si rivolgono alle istituzioni scolastiche per chiedere aiuto.

La ricostruzione della gestione del caso, l'accertamento delle eventuali responsabilità istituzionali e la richiesta di un rapporto pubblico sono oggetto dell'interpellanza INTP2686, depositata da Giuseppe Sergi e cofirmata da Matteo Pronzini. Il presente atto si concentra sulle garanzie offerte alle persone segnalanti: ascolto, riscontro, protezione e possibilità di chiedere un riesame della presa a carico.

Nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano, il DECS afferma di non poter fornire dettagliati riscontri alle persone segnalanti poiché queste non sono parti del procedimento disciplinare e non hanno diritto di accesso agli atti.

La riservatezza del procedimento e la protezione dei dati personali devono essere rispettate. Occorre tuttavia distinguere l'accesso al fascicolo disciplinare dalle informazioni sulla presa a carico della propria segnalazione, sui referenti disponibili e sulle misure di protezione che riguardano la persona interessata.

L'articolo riferisce inoltre che alcune segnalazioni, in anni precedenti, non avrebbero avuto seguito anche perché le allieve coinvolte non se la sarebbero sentita di mettere per iscritto quanto accaduto. Questa ricostruzione, da verificare, pone una questione generale: come assicurare che la difficoltà di formalizzare personalmente i fatti non impedisca la valutazione di un possibile rischio?

Il percorso di tutela deve essere accessibile anche a chi teme di non essere creduto, di subire conseguenze scolastiche o professionali, oppure di dover tornare a rivolgersi alla stessa gerarchia della quale contesta l'operato.

Lo «Schema di trattazione di una segnalazione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 LORD», aggiornato al 10 settembre 2024, prevede che il Gruppo tecnico chiuda i casi dando riscontro formale agli organi amministrativi interessati e «senza rilasciare alcuna informazione al segnalante». Occorre chiarire la portata di questa indicazione, il suo fondamento giuridico e il raccordo con le garanzie di informazione e protezione nella scuola, tenendo conto che chi segnala può essere anche la persona che riferisce di aver subito i comportamenti e chiede protezione.

Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Informazione e diritti delle persone segnalanti

Come viene garantito a chi segnala comportamenti lesivi nella scuola, e in particolare a chi riferisce di averli subiti, di sapere se la propria segnalazione è stata presa a carico, quale servizio o referente è responsabile della sua presa a carico e quali misure vengono adottate per la sua protezione? Come viene assicurato che la mancanza della qualità di parte nel procedimento disciplinare non si traduca nell'essere lasciati senza risposte sulla propria tutela? Qualora determinate informazioni vengano negate, quali precise basi legali giustificano il diniego e come viene spiegato alla persona interessata quali informazioni può comunque ottenere e come far valere le proprie esigenze di protezione?

2. Portata della regola di mancata informazione

Quale fondamento giuridico ha l'indicazione «senza rilasciare alcuna informazione al segnalante» contenuta nello schema aggiornato al 10 settembre 2024? Essa riguarda esclusivamente le comunicazioni del Gruppo tecnico sugli esiti oppure esclude anche altri riscontri? Quale organo è incaricato di fornire informazioni sulla ricezione, sulla presa a carico e sui referenti per la protezione? Qual è il rapporto tra questo canale di segnalazione e la procedura prevista dalle direttive scolastiche del 13 giugno 2023? La mancata informazione viene applicata anche a chi riferisce di aver subito i comportamenti e chiede tutela? Il Consiglio di Stato intende precisare o modificare lo schema per evitare che sia interpretato come un divieto generalizzato di informazione?

3. Riscontri e tempi

È previsto che chi segnala riceva una conferma di ricezione, l'indicazione del servizio responsabile e informazioni sui passaggi successivi che riguardano la persona segnalante? Quali tempi sono previsti per questi riscontri e come viene informata la persona qualora gli approfondimenti si protraggano, senza divulgare informazioni riservate?

4. Segnalazioni verbali e difficoltà di formalizzazione

Le direttive del 13 giugno 2023 prevedono che la direzione raccolga gli elementi necessari e formalizzi la notifica. Come viene assicurata la presa a carico delle segnalazioni verbali, senza subordinare l'attivazione della procedura alla presentazione di uno scritto da parte della persona segnalante? Quale sostegno viene offerto nella raccolta dei fatti? Quali controlli consentono di rilevare che una direzione, pur informata di possibili comportamenti lesivi, non abbia formalizzato o trasmesso la notifica, e chi deve intervenire per assicurare tempestivamente la presa a carico e la protezione delle persone interessate?

5. Protezione e prevenzione delle ritorsioni

Come vengono valutate le necessità di protezione della persona segnalante e delle altre persone potenzialmente esposte, anche prima della conclusione di eventuali accertamenti? Come vengono prevenute, rilevate e affrontate possibili conseguenze negative sui voti, sul percorso formativo o sulla situazione professionale di chi segnala?

6. Referente esterno e riesame della presa a carico

A quale referente esterno alla gerarchia coinvolta possono rivolgersi allieve, allievi e personale quando la segnalazione riguarda anche la direzione, non riceve riscontro oppure la protezione è ritenuta insufficiente? Quale procedura consente di chiedere una verifica della presa a carico e delle misure di tutela, distinta dalla contestazione dell'eventuale decisione disciplinare?

7. Garanzie accessibili e conosciute

Queste garanzie sono definite in un protocollo uniforme e facilmente accessibile ad allieve, allievi, famiglie e personale? Come ne viene assicurata la conoscenza? Qualora non siano

già formalizzate, il Consiglio di Stato intende introdurle nell'ambito del riesame annunciato dal DECS, indicando responsabilità, tempi di riscontro e modalità per chiedere aiuto al di fuori della gerarchia coinvolta?